



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 722/13/CONS**

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI  
DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE  
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DI  
TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI  
MINORI, ALLA SOCIETÀ FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY PER  
IL CANALE “FOX SPORTS”**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, e s.m.i.;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 44, comma 2, secondo periodo, in base al quale “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*”;
- l’articolo 44, comma 3, primo periodo, in base al quale “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti*”;
- l’articolo 44, comma 3, terzo periodo, in base al quale “*La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”;*

VISTO l’art. 34, comma 10, del citato Testo unico in base al quale *“Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’art. 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti (...)”;*

VISTO, inoltre, l’articolo 44, comma 8, del citato Testo unico, il quale ammette alla presentazione dell’istanza di concessione di deroga agli obblighi di cui al medesimo articolo 44, i fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga; b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’uno per cento; c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico;

VISTO il *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2009, n. 67, e s.m.i.;

VISTO il *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”* approvato con delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 2013, n. 73;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013 (di seguito, “Decreto”), in materia di criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e quote di riserva nell’ambito delle percentuali previste dall’articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 2 comma 1, in base al quale *“All’interno della quota percentuale prevista nell’art. 44, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata alle emittenti televisive, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, d’ora in avanti: “emittenti televisive diverse dalla concessionaria”, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi 5 anni è pari: a) al 10% per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all’1% del tempo di diffusione; b) al 30% per i palinsesti di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 3% del tempo di diffusione”;*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- l'articolo 3, comma 1, in base al quale *“Nell'ambito della quota percentuale prevista nell'art. 44, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria la quota degli introiti netti annui riservata alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, ammonta al 32% di detta quota percentuale, pari al 3,2% degli introiti netti annui che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche, nonché da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale sotto-quota, una riserva del 70% pari al 2,24% degli introiti come definiti al periodo precedente, è destinata complessivamente a produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere di espressione originale italiana recenti, di cui all'articolo 44, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo. Di tale riserva, almeno il 30% è destinato, comunque, al pre-acquisto.”*;
- l'articolo 4, comma 3, in base al quale *“Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, le quote di riserva previste dal comma 1, primo periodo, e quella di cui all'art. 2, lettera a), sono ridotte del 30% per il secondo semestre del 2013 e del 15% per il 2014”*;

VISTA l'istanza presentata in data 1° ottobre 2013 (acquisita con prot. n. 51234) dalla società Fox International Channels Italy. (di seguito, “Società”) per il canale “Fox Sports”, con la quale la Società chiede la deroga *“1) all'obbligo di diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e di trasmissioni specificamente rivolte ai minori; 2) all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”*;

VISTO l'atto di avvio del procedimento del 14 ottobre 2013 (prot. n. 53317) finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi suddetti, a far data dalla presentazione della domanda;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società in data 11 novembre 2013 (acquisita con prot. n. 57677) a seguito di audizione del 29 ottobre 2013;

CONSIDERATO che la Società chiede la deroga *“all'obbligo di diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”*;

RILEVATO che l'articolo 2 del Decreto stabilisce espressamente che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”*, e dunque i canali cd. generalisti o semigeneralisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, per l'effetto, che tali obblighi non siano applicabili al canale oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canale tematico non cinematografico, esso non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché non occorre pronunciarsi in merito;

CONSIDERATO che la Società chiede, altresì, la deroga "*all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*";

RILEVATO che, diversamente dall'art. 2 che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di canali ivi espressamente previste, l'art. 3 del Decreto, che dispone in merito agli obblighi di investimento, non stabilisce delimitazioni rispetto al suo campo di applicazione;

TENUTO CONTO che il citato articolo 2 costituisce norma eccezionale ed è dunque soggetto a stretta applicazione, per cui esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento;

RITENUTO che, con riferimento all'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'articolo 3 del Decreto per il canale richiamato, l'Autorità debba procedere alla sua valutazione nel merito;

CONSIDERATO che, a tal fine, appare preliminare la verifica circa il possesso di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento, ovvero la mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni di esercizio, la quota di mercato inferiore all'1% o la natura di canale tematico;

RILEVATO la natura tematica del canale "Fox Sports" è confermata dalla sua programmazione, specificamente dedicata ad eventi sportivi e a programmi di approfondimento di natura sportiva;

CONSIDERATO che la Società ha dato evidenza che la quasi totalità del palinsesto (almeno il 70% della programmazione) è composta dalla trasmissione di eventi sportivi e per il restante da rubriche di approfondimento sportive create dalla Società e pertanto di origine europea. *[Omissis]*;

RILEVATO che l'eventuale investimento nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal Decreto, rischierebbe di essere incompatibile con la libera scelta editoriale effettuata dalla Società, la cui programmazione è concentrata su competizioni di calcio internazionale trasmesse in diretta e programmi di approfondimento degli eventi stessi;

RILEVATO che l'acquisto di opere cinematografiche, peraltro, rischierebbe di deviare le risorse economiche a disposizione della Società verso programmi che non consentirebbero di dare continuità agli investimenti finora effettuati, se non venendo meno all'impostazione della linea editoriale del canale;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la Società chiede la deroga anche all'obbligo di diffusione "di trasmissioni specificamente rivolte ai minori";

RILEVATO che la programmazione dell'emittente non prevede la trasmissione di alcun genere di opere specificamente rivolte ai minori e che la natura tematica del canale non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi;

RILEVATO che la Società precisa nella documentazione trasmessa che il *target* di riferimento di Fox Sports [Omissis];

RITENUTO che, con riferimento al disposto dell'articolo 34, comma 10, del Testo unico, l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori potrebbe comportare una rilevante distorsione della linea editoriale del palinsesto, la quale potrebbe tradursi per l'emittente in una riduzione dei ricavi da pubblicità in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento;

RITENUTO necessario valutare il perdurare dei requisiti adottati dalla Società a fondamento dell'istanza, in considerazione del recente avvio del palinsesto, avvenuta ad agosto 2013;

RITENUTO, pertanto, di poter concedere la suddetta deroga limitatamente agli obblighi che risultano applicabili e agli anni 2013 (nel corso del quale è stata presentata l'istanza), 2014 e 2015, al fine di verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla Società relativamente, in particolare, alla tematicità dei canali in esame;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. La richiesta di deroga parziale presentata con istanza della società Fox International Channels Italy in data 1° ottobre 2013 (acquisita con prot. n. 51234) per il canale denominato "Fox Sports" è accolta per la durata di un triennio con riferimento ai seguenti obblighi:
  - a. obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013;
  - b. obbligo di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori, di cui all'articolo 34, comma 10, del Testo unico.
2. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015. Qualora, allo scadere



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

del triennio, la società Fox International Channels Italy ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.

3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

La presente delibera è notificata alla società Fox International Channels Italy e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, lì 19 dicembre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani